Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1929 - Anno VII** **Numero 13**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: ***Agnelli F.***, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*; *Messaggerie Italiane*; *Libreria Littorio*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi*. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio*. — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio*; *Istituto Geogr. De Agostini*; *Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, **Rue Luvini Perreghini**. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **199.**

LEGGE 2 dicembre 1928, n. **3039.**

Conversione in legge del R. decreto 8 settembre 1927, n. 2736, che approva la convenzione per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi, Atene e Costantinopoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 settembre 1927, numero 2736, che approva la convenzione 11 luglio 1927 stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima Aero-Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi, Atene e Costantinopoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **200.**

LEGGE 6 dicembre 1928, n. **3045.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1927, n. 1570, relativo al passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili dal Ministero dei lavori pubblici a quello delle comunicazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **201.**

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3047.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289, concernente l'istituzione presso la Regia università di Roma di una cattedra di « Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie », di una cattedra di « Lingua e letteratura polacca » e di un lettorato di « Lingua svedese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289, concernente l'istituzione presso la Regia università di Roma di una cattedra di « Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie », di una cattedra di « Lingua e letteratura polacca » e di un lettorato di « Lingua svedese ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **202.**

LEGGE 22 novembre 1928, n. **3057.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, relativo alla concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, concernente modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 203.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3084.

Conversione in legge del R. decreto 5 dicembre 1928, n. 2636, che modifica il R. decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 5 dicembre 1928, numero 2636, che autorizza modifiche al R. decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 204.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3085.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 205.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3087.

Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di commissariato militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero degli ufficiali, tra capitani e tenenti del servizio permanente, da reclutarsi straordinariamente per il Corpo di commissariato militare — ufficiali commissari — in base alla facoltà concessa al Ministro per la guerra con l'articolo 9 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, è elevato da 30 a 37.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 206.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3088.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, numero 69, che determina le attribuzioni del capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 207.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3089.

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvato l'atto di obbligazione 18 maggio 1928, col quale il comm. Eugenio Popovich d'Angeli si impegna a cedere, dietro compenso di L. 100,000, una collezione di armi arabe e turche al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

Art. 2.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000, da inscriversi, con decreto del Ministro per le finanze, in un apposito capitolo del bilancio della Guerra per l'esercizio 1928-29.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 208.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3090.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2398, concernente la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 209.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3091.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni ed a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2380, concernente la rinunzia ad assegni e a pensioni ordinarie o di guerra e a polizze di assicurazione combattenti a favore dell'Erario per la Cassa autonoma di ammortamento del debito pubblico interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 210.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3092.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1943, concernente la costituzione di imprese cinematografiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 211.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3093.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente le norme per la disciplina dell'industria della panificazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, contenente le norme per la disciplina dell'industria della panificazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 212.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3096.

Abrogazione del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 9 giugno 1927, n. 1224.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abrogati il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, convertito nella legge 15 gennaio 1928, n. 28, concernente la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 9 giugno 1927, n. 1224.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 213.

LEGGE 27 dicembre 1928, n. 3094.

Disposizioni per il Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia da tenersi in Roma nel 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' indetto in Roma, nella seconda metà di giugno 1929, Anno VII, un Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia.

Art. 2.

La preparazione e l'organizzazione del Congresso, delle mostre e di ogni altra manifestazione ad esso inerente sono affidate ad un Comitato esecutivo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Il Comitato ha personalità giuridica ed è autorizzato a riscuotere i contributi dello Stato e di altri enti sovventori, le quote d'inscrizione dei congressisti ed ogni altro provento derivante da pubblicazioni, mostre, gite, distintivi e ricordi del Congresso, e a destinare tali introiti alle spese del Congresso medesimo.

Art. 4.

Il presidente del Comitato potrà essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione a valersi, per le necessità inerenti al Congresso, di personale comunque dipendente dal suo Dicastero e ad assumere e licenziare, a seconda del bisogno, personale avventizio tecnico, d'ordine e di servizio.

Qualsiasi spesa per l'applicazione del precedente comma graverà sui fondi a disposizione del Comitato.

Art. 5.

Il presidente del Comitato presenterà al Ministro per la pubblica istruzione, entro il 30 giugno 1930, il rendiconto morale e finanziario del Congresso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 214.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3148.

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Esercizio 1917-18.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . L. 86,012,179.70
delle quali furono riscosse . . . » 62,896,637.94

e rimasero da riscuotere . . . L. 23,115,541.76

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1917-18, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . L. 86,012,179.70
delle quali furono pagate . . . » 65,227,352.89

e rimasero da pagare . . . L. 20,784,826.81

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1916-17 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 36,581,836.29
delle quali furono riscosse . . . » 14,622,927.06

e rimasero da riscuotere . . . L. 21,958,909.23

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1916-17 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . L. 39,128,689.74
delle quali furono pagate . . . » 12,308,644.74

e rimasero da pagare . . . L. 26,820,045 —

Art. 5.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-1918, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (articolo 1) . . . L. 23,115,541.76
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . » 21,958,909.23
Somme riscosse e non versate . . . » 1,516,753.93

Residui attivi al 30 giugno 1918 . . . L. 46,591,204.92

Art. 6.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1917-18, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1917-18 (art. 2) . L. 20,784,826.81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . » 26,820,045 —

Residui passivi al 30 giugno 1918 . . . L. 47,604,871.81

Art. 7.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1918 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1918 presso la Sezione di Regia tesoreria di Asmara L. 1,013,666.89
Somme riscosse e non versate in conto competenza . . . » 1,516,753.93
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . » 23,115,541.76
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . » 21,958,909.23

Totale . . . L. 47,604,871.81

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza . . . L. 20,784,826.81
Somme rimaste da pagare in conto residui . . . » 26,820,045 —

Totale . . . L. 47,604,871.81

Esercizio 1918-19.

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 126,757,377.37
delle quali furono riscosse . . . » 90,510,553.03

e rimasero da riscuotere . . . L. 36,246,824.34

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia, accertate nell'esercizio finanziario 1918-19, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . L. 126,757,377.37
delle quali furono pagate . . . » 80,525,991.24

e rimasero da pagare . . . L. 46,231,386.13

Art. [illegible]

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1917-18 e retro, furono accertate, in base ai risul-

tati del conto consuntivo, in . . . . L. 47,570,338.71
delle quali furono riscosse . . . . . . » 7,550,465.03

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 40,019,873.68

Art. 11.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1917-18 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 48,584,005.60
delle quali furono pagate . . . . » 15,889,598.31

e rimasero da pagare . . . . L. 32,694,407.29

Art. 12.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (art. 8) .	L.	36,246,824.34
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 10)	»	40,019,873.68
Riscosse e non versate	»	2,465,848.92
Residui attivi al 30 giugno 1919 . .	L.	78,732,546.94

Art. 13.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1918-19, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1918-19 (art. 9)	L.	46,231,386.13
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 11)	»	32,694,407.29
Residui passivi al 30 giugno 1919 .	L.	78,925,793.42

Art. 14.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1919 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1919 . .	L.	193,246.48
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	36,246,824.34
Somme riscosse e non versate in conto competenza	»	1,930,127.74
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	40,019,873.68
Somme riscosse e non versate in conto residui	»	535,721.18
	L.	78,925,793.42

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	46,231,386.13
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	32,694,407.29
	L.	78,925,793.42

Esercizio 1919-20.

Art. 15.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . L. 110,207,962.60
delle quali furono riscosse . . . . . » 70,433,391.41

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 39,774,571.19

Art. 16.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1919-20, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . L. 110,207,962.60
delle quali furono pagate . . . . » 66,816,003.91

e rimasero da pagare . . . . L. 43,391,958.69

Art. 17.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1918-19 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . L. 78,852,451.10
delle quali furono riscosse . . . . » 32,312,478.44

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 46,539,972.66

Art. 18.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1918-19 e retro, furono accertate, in base ai risultati del conto consuntivo, in . . . . . . L. 79,045,697.58
delle quali furono pagate . . . . . . » 32,752,913.49

e rimasero da pagare . . . . L. 46,292,784.09

Art. 19.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-1920, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (art. 15) .	L.	39,774,571.19
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 17)	»	46,539,972.66
Riscosse e non versate	»	2,280,979.95
Residui attivi al 30 giugno 1920 . .	L.	88,595,523.80

Art. 20.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1919-20 (art. 16) . . .	L.	43,391,958.69
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 18)	»	46,292,784.09
Residui passivi al 30 giugno 1920 . .	L.	89,684,742.78

Art. 21.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1920 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1920 . .	L.	1,089,218.98
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	39,774,571.19
Somme riscosse e non versate in conto competenza	»	2,280,979.95
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	46,539,972.66
Totale . . .	L.	89,684,742.78

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	43,391,958.69
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	46,292,784.09
Totale . . .	L.	89,684,742.78

Esercizio 1920-21.

Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in L. 119,700,350.18
delle quali furono riscosse . . . . . . » 79,609,119.18

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 40,091,231 —

Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . L. 119,700,350.18
delle quali furono pagate . . . . . . » 80,503,594.33

e rimasero da pagare . . . . L. 39,196,755.85

Art. 24.

Le entrate della Colonia Eritrea rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1919-20 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 89,062,590.98
delle quali furono riscosse . . . . . . » 36,474,018.46

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 52,588,572.52

Art. 25.

Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1919-20 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in L. 90,151,809.96
delle quali furono pagate . . . . . . » 35,175,229.14

e rimasero da pagare . . . . L. 54,976,580.82

Art. 26.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (art. 22)	L.	40,091,231 —
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 24) .	»	52,588,572.52
Somme riscosse e non versate . . .	»	1,349,290.25
Residui attivi al 30 giugno 1921 . .	L.	94,029,093.77

Art. 27.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, come appresso:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (art. 23)	L.	39,196,755.85
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 25) . . .	»	54,976,580.82
Residui passivi al 30 giugno 1921 . .	L.	94,173,336.67

Art. 28.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1921 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1921 . .	L.	144,242.90
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	40,091,231 —
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	52,588,572.52
Somme riscosse e non versate	»	1,349,290.25
Totale . . .	L.	94,173,336.67

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	39,196,755.85
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	54,976,580.82
Totale . . .	L.	94,173,336.67

Art. 29.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 10,728,253 —
delle quali furono riscosse . . . . . . » 7,450,514.10

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 3,277,738.90

Art. 30.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1920-21, per

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 10,728,253 —
delle quali furono pagate . . . . . . » 6,233,089.33

e rimasero da pagare . . . . L. 4,495,163.67

Art. 31.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1920-21 (art. 29) . . . . . L. 3,277,738.90
Riscosse e non versate . . . . . . » 1,188,747.40

Residui attivi al 30 giugno 1921 . . L. 4,466,486.30

Art. 32.

I residui passivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1920-21, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1920-21 (art. 30) . . . L. 4,495,163.67

Art. 33.

La situazione finanziaria delle ferrovie eritree al 30 giugno 1921 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1921 . .	L.	28,677.37
Somme rimaste da riscuotere	»	3,277,738.90
Somme riscosse e non versate . . .	»	1,188,747.40
Totale . . .	L.	4,495,163.67

Passività:

Somme rimaste da pagare	L.	4,495,163.67

Esercizio 1921-22.

Art. 34.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 96,319,098.18
delle quali furono riscosse . . . . » 66,032,259.70

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 30,286,838.48

Art. 35.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 96,319,098.18
delle quali furono pagate . . . . » 55,974,133.36

e rimasero da pagare . . . . L. 40,344,964.82

Art. 36.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . . . L. 94,716,084.38
delle quali furono riscosse . . . . . . » 48,253,921.22

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 46,462,163.16

Art. 37.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate, giusta i risultati del conto consuntivo, in . . . . L. 94,860,327.28
delle quali furono pagate . . . . . . » 54,507,931.20

e rimasero da pagare . . . . L. 40,352,396.08

Art. 38.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 34) . . L. 30,286,838.48
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) . . . . » 46,462,163.16
Riscosse e non versate . . . . . » 656,265.52

Residui attivi al 30 giugno 1922 . . L. 77,405,267.16

Art. 39.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 35) . . . L. 40,344,964.82
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 37) . . . . . » 40,352,396.08

Residui passivi al 30 giugno 1922 . . L. 80,697,360.90

Art. 40.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1922 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1922 . .	L.	3,292,093.74
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	30,286,838.48
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	46,462,163.16
Somme riscosse e non versate	»	656,265.52
Totale . . .	L.	80,697,360.90

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	40,344,964.82
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	40,352,396.08
Totale . . .	L.	80,697,360.90

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,817,217.02
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4,016,975.48

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1,800,241.54

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1921-22, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,817,217.02
delle quali furono pagate . . . . » 2,545,785.46

e rimasero da pagare . . . . » 3,271,431.56

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere sul bilancio delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate in . . . . L. 6,290,090.04
delle quali furono riscosse . . . . . . » 1,207,368.10

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 5,082,721.94

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare sul bilancio delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1920-21 e retro, furono accertate in . . . . L. 6,318,767.41
delle quali furono pagate . . . . . . » 1,234,710.65

e rimasero da pagare . . . . L. 5,084,056.76

Art. 45.

I residui attivi del bilancio delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 41) .	L.	1,800,241.54
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 43)	»	5,082,721.94
Riscosse e non versate	»	324,893.50
Residui attivi al 30 giugno 1922 . .	L.	7,207,856.98

Art. 46.

I residui passivi del bilancio anzidetto, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1921-22, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1921-22 (art. 42) . . .	L.	3,271,431.56
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 44)	»	5,084,056.76
Residui passivi al 30 giugno 1922 . .	L.	8,355,488.32

Art. 47.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Colonia Eritrea al 30 giugno 1922 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa al 30 giugno 1922 . .	L.	1,147,631.34
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	1,800,241.54
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	5,082,721.94
Somme riscosse e non versate	»	324,893.50
Totale . . .	L.	8,355,488.32

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	3,271,431.56
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	5,084,056.76
Totale . . .	L.	8,355,488.32

Esercizio 1922-23.

Art. 48.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 78,238,046.24
delle quali furono riscosse . . . . . . » 49,434,599.34

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 28,803,446.90

Art. 49.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1922-23, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . L. 78,721,465.90
delle quali furono pagate . . . . . . » 47,904,249.78

e rimasero da pagare . . . . L. 30,817,216.12

Art. 50.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate in . . . . L. 77,405,267.16
delle quali furono riscosse . . . . . . » 39,768,155.80

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 37,637,111.36

Art. 51.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate in L. 80,697,360.90
delle quali furono pagate . . . . » 41,826,527.07

e rimasero da pagare . . . . L. 38,870,833.83

Art. 52.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1922-23 (art. 48)	L.	28,803,446.90
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 50)	»	37,637,111.36
Riscosse e non versate	»	524,737.75
Residui attivi al 30 giugno 1923	L.	66,965,296.01

Art. 53.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23 (art. 49)	L.	30,817,216.12
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 51)	»	38,870,833.83
Residui passivi al 30 giugno 1923	L.	69,688,049.95

Art. 54.

Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamento e di impegni accertati nello stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea, per l'esercizio finanziario 1922-23:

Art. n. 1. — Assegni al Governatore	L.	5,099.76
Art. n. 3. — Personale avventizio - Assegni	»	291,236.93
Art. n. 4. — Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc.	»	598,611.22
Art. n. 5. — Compensi al personale di ruolo, ecc.	»	58,481.83
Art. n. 9. — Spese per la giustizia	»	10,286.46
Art. n. 10. — Servizi di carattere municipale	»	54,933.83
Art. n. 11. — Servizio sanitario generale	»	246,457.38
Art. n. 12. — Corpi di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	»	126,062.79
Art. n. 13. — Reclusorio e carceri giudiziarie	»	27,830.99
Art. n. 14. — Spese varie di carattere politico	»	140,753.20
Art. n. 17. — Spese per l'Istituto siero vaccinogeno	»	50,818.01
Art. n. 19. — Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	»	50,375.97
Art. n. 20. — Servizi postali, telegrafici e telefonici	»	82,343.26
Art. n. 22. — Servizio del Genio civile — Manutenzione ordinaria della rete stradale, ecc.	»	315,849.73
Art. n. 24. — Esercizio e manutenzione della rete telegrafica Eritrea-Scioa	»	50,011.67
Art. n. 29. — Servizio economato	»	364,783.75
Art. n. 35. — Spese varie	»	510,923.30
Art. n. 37. — Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali, ecc.	»	276,340.54
Art. n. 38. — Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	»	298,837.55
Art. n. 43. — Indennità suppletiva temporanea al Governatore, ecc.	L.	1,187.40
Art. n. 44. — Indennità temporanea mensile al personale, ecc.	»	1,447 —
Art. n. 45. — Lavori pubblici vari	»	2,146.40
Totale	L.	3,564,818.97

Art. 55.

La situazione finanziaria della Colonia al 30 giugno 1923 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Fondo di cassa presso la Regia tesoreria di Asmara al 30 giugno 1923	L.	2,239,334.28
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	28,803,446.90
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	37,637,111.36
Somme riscosse e non versate	»	524,737.75
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1923	»	483,419.66
Totale	L.	69,688,049.95

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	30,817,216.12
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	38,870,833.83
Totale	L.	69,688,049.95

Art. 56.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1922 23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6,285,559.02
delle quali furono riscosse	»	4,490,951.45
e rimasero da riscuotere	L.	1,794,607.57

Art. 57.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1922 23, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in	L.	6,285,559.02
delle quali furono pagate	»	3,885,274.49
e rimasero da pagare	L.	2,400,284.53

Art. 58.

Le entrate rimaste da riscuotere dall'Azienda delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate in	L.	7,219,029.70
delle quali furono riscosse	»	359,177.65
e rimasero da riscuotere	L.	6,859,852.05

Art. 59.

Le spese rimaste da pagare dall'Azienda delle ferrovie eritree, in conto dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, furono accertate in . . . . L. 8,366,661.04
delle quali furono pagate . . . . . . » 837,764.92

e rimasero da pagare . . . . L. 7,528,896.12

Art. 60.

I residui attivi dell'Azienda delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23	L.	1,794,607.57
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti	»	6,859,852.05
Riscosse e non versate.	»	816.910.61
Residui attivi al 30 giugno 1923 . .	L.	9,471,370.23

Art. 61.

I residui passivi dell'Azienda delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1922-23, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1922-23	L.	2,400,284.53
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	»	7,528,896.12
Residui passivi al 30 giugno 1923 . .	L.	9,929,180.65

Art. 62.

La situazione finanziaria dell'Azienda delle ferrovie eritree al 30 giugno 1923 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1923 .	L.	457,810.42
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	1,794,607.57
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	6,859,852.05
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1923	»	816,910.61
Totale . . .	L.	9,929,180.65

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1923 in conto competenza	L.	2,400,284.53
Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1923 in conto residui	»	7,528,896.12
Totale . . .	L.	9,929,180.65

Esercizio 1923-24.

Art. 63.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1923-1924, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . . . L. 73,592,032.51
delle quali furono riscosse . . . . . . » 52,778,841.20

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 20,813,191.31

Art. 64.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 73,108,612.85
delle quali furono pagate . . . . » 54,728,702.66

e rimasero da pagare . . . . L. 18,379,910.19

Art. 65.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario di cui sopra rimane così stabilito:

Entrate	L.	73,592,032.51
Spese	»	73,108,612.85
Avanzo . . .	L.	483,419.66

Art. 66.

Le entrate rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro, furono accertate in . . . . L. 72,871,038.57
delle quali furono riscosse . . . . » 61,219,561.79

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 11,651,476.78

Art. 67.

Le spese rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 75,593,792.51
delle quali furono pagate . . . . . . » 56,247,115.14

e rimasero da pagare . . . . L. 19,346,677.37

Art. 68.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1923-24 (art. 63) . . .	L.	20,813,191.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 66) .	»	11,651,476.78
Somme riscosse e non versate . . .	»	425,179.04
Residui attivi al 30 giugno 1924 . .	L.	32,889,847.13

Art. 69.

I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, come segue:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 (art. 64) . L. 18,379,910.19

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 67) . . . L. 19,346,677.37

Residui passivi al 30 giugno 1924 . . L. 37,726,587.56

Art. 70.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5,754,628.02
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4,559,388.20

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1,195,239.82

Art. 71.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1923-24, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 5,754,628.02
delle quali furono pagate . . . . . . » 4,716,204.81

e rimasero da pagare . . . . L. 1,038,423.21

Art. 72.

Le entrate delle ferrovie eritree rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1922-23 e retro, furono accertate in . . . . L. 9,471,370.23
delle quali furono riscosse . . . . . . » 9,317,472.40

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 153,897.83

Art. 73.

Le spese delle ferrovie eritree rimaste da pagare, in conto dell'esercizio 1922-23 e retro, furono accertate in . . . . L. 9,929,180.65
delle quali furono pagate . . . . . . » 9,000,633.24

e rimasero da pagare . . . . L. 928,547.41

Art. 74.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura del l'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 . . . . L. 1,195,239.82
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 9,126.92
Riscosse e non versate . . . . . » 745,540.76

Residui attivi al 30 giugno 1924 . . L. 1,949,907.50

Art. 75.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24, sono stabiliti, giusta i risultati del conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . . L. 1,038,423.21
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti . . . . L. 928,547.41

Residui passivi al 30 giugno 1924 . L. 1,966,970.62

Art. 76.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Colonia Eritrea al 30 giugno 1924 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1924. L. 17,063.12
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza . . . . » 1,195,239.82
Somme rimaste da riscuotere in conto residui . . . . » 9,126.92
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1924 . . . . » 745,540.76

Totale . . . L. 1,966,970.62

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza al 30 giugno 1924 . . . . L. 1,038,423.21
Somme rimaste da pagare in conto residui al 30 giugno 1924. . . . . . . » 928,547.41

Totale . . . L. 1,966,970.62

Esercizio 1924-25.

Art. 77.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 79,664,950.17
delle quali furono riscosse. . . . . . » 49,676,564.06

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 29,988,386.11

Art. 78.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia Eritrea sono accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 79,664,950.17
delle quali furono pagate . . . . . . » 52,286,119.85

e rimasero da pagare . . . . L. 27,378,830.32

Art. 79.

Il risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 rimane così stabilito:

Entrate . . . . L. 79,664,950.17
Spese . . . . » 79,664,950.17

—

Art. 80.

Le entrate della Colonia Eritrea rimaste a riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, sono accertate in . . . . L. 38,316,985.44

delle quali furono riscosse . . . . . L. 28,247,698.49

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 10,069,286.95

Art. 81.

Le spese della Colonia Eritrea rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, furono accertate in . . . . L. 43,153,725.87
delle quali furono pagate . . . . . . » 27,522,092.68

e rimasero da pagare . . . . L. 15,631,633.19

Art. 82.

I residui attivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1924-25 . . . . . L. 29,988,386.11
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 10,069,286.95
Riscosse e non versate . . . . . » 464,287.90

Residui attivi al 30 giugno 1925 . . L. 40,521,960.96

Art. 83.

I residui passivi del bilancio della Colonia Eritrea, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1924-25 . . . . . L. 27,378,830.32
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti. . . . . » 15,631,633.19

Residui passivi al 30 giugno 1925 . . L. 43,010,463.51

Art. 84.

La situazione finanziaria della Colonia Eritrea al 30 giugno 1925 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza in cassa al 30 giugno 1925. L. 2,488,502.55
Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1925 in conto competenza . . . . » 29,988,386.11
Somme rimaste a riscuotere al 30 giugno 1925 in conto residui . . . . . . » 10,069,286.95
Somme riscosse e non versate al 30 giugno 1925 . . . . » 464,287.90

Totale . . . L. 43,010,463.51

Passività:

Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1925 in conto competenza . . . . . . L. 27,378,830.32
Somme rimaste a pagare al 30 giugno 1925 in conto residui . . . . » 15,631,633.19

Totale . . . L. 43,010,463.51

Art. 85.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 8,406,272.92
delle quali furono riscosse . . . . . . » 5,310,744.60

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 3,095,528.32

Art. 86.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio delle ferrovie eritree, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 8,406,272.92
delle quali furono pagate . . . . . . » 4,446,242.41

e rimasero da pagare . . . . L. 3,960,030.51

Art. 87.

Le entrate delle ferrovie eritree rimaste da riscuotere, in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 1,949,907.65
delle quali furono riscosse . . . . . . » 787,328.91

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 1,162,578.74

Art. 88.

Le spese delle ferrovie eritree rimaste da pagare, in conto dell'esercizio finanziario 1923-24 e retro, furono accertate, quali risultano dal conto consuntivo, in . L. 1,966,970.77
delle quali furono pagate . . . . . . » 704,090.85

e rimasero da pagare . . . . L. 1,262,879.92

Art. 89.

I residui attivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . L. 3,095,528.32
Rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 1,162,578.74
Riscosse e non versate . . . . . . » 905,216.45

Residui attivi al 30 giugno 1925 . . L. 5,163,323.51

Art. 90.

I residui passivi delle ferrovie eritree, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25, sono stabiliti, quali risultano dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

Rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . . L. 3,960,030.51
Rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti . . . . » 1,262,879.92

Residui passivi al 30 giugno 1925 . . L. 5,222,910.43

Art. 91.

La situazione finanziaria dell'esercizio delle ferrovie eritree al 30 giugno 1925 è quella risultante dai dati esposti nel seguente specchio:

Attività:

Rimanenza di cassa al 30 giugno 1925 .	L.	59,586.92
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza	»	3,095,528.32
Somme rimaste da riscuotere in conto residui	»	1,162,578.74
Somme riscosse e non versate	»	905,216.45
Totale . .	L.	5,222,910.43

Passività:

Somme rimaste da pagare in conto competenza	L.	3,960,030.51
Somme rimaste da pagare in conto residui	»	1,262,879.92
Totale . .	L.	5,222,910.43

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 215.

LEGGE 31 dicembre 1928, n. 3149.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa Sezione istituita in Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa Sezione istituita in Trieste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 216.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1928, n. 3161.

Autorizzazione dell'esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a cura ed a carico dello Stato alla esecuzione di lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio, per l'importo previsto di L. 360,000;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori necessari per il restauro dell'acquedotto detto del « Bottaccione » in Gubbio, per l'importo previsto di lire 360,000.

La spesa relativa graverà sui fondi accordati col R. decreto 30 settembre 1928, n. 2210.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 217.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928, n. 3159.

Sedi, dipendenza e attribuzioni dei maggiori generali medici ispettori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1203, sulla istituzione di tre ispettori di sanità militare;
Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1210, sulla dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1821, sullo stesso argomento;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maggiori generali medici ispettori hanno sede come appresso:

a Milano, per i territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Udine, Trieste;

a Firenze, per i territori dei corpi di armata di Bologna, Firenze, Roma e del comando militare della Sardegna;

a Napoli, per i territori dei corpi di armata di Bari, Napoli e del comando militare della Sicilia.

Art. 2.

I maggiori generali medici ispettori hanno, sulle direzioni di sanità e sugli stabilimenti sanitari da esse dipendendenti, esclusivamente funzioni ispettive, per la sola parte tecnico-professionale, delle quali sono investiti dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare). Delle ispezioni eseguite riferiscono pertanto al Ministero della guerra, dandone comunicazione ai Comandi di corpo d'armata interessati.

Disciplinarmente dipendono dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

In caso di urgenti necessità di servizio, i Comandi di corpo d'armata possono richiedere l'intervento del generale medico ispettore, riferendone al Ministero della guerra.

Art. 3.

In relazione a quanto è indicato nell'articolo precedente essi poi:

a) studiano, sulle direttive ricevute dal Ministero della guerra, le questioni di carattere tecnico, che riguardano il funzionamento del servizio sanitario nel territorio di rispettiva giurisdizione, e quelle relative alla mobilitazione dei servizi sanitari;

b) eseguono ispezioni tecnico-professionali alle direzioni di sanità ed agli stabilimenti sanitari militari della zona, nonchè alle commissioni mediche ospitaliere (legge 11 marzo 1926, n. 416), specialmente per quanto riguarda il modo con cui queste eseguono le visite e redigono i verbali;

c) esprimono i giudizi medico-legali sulle ferite, lesioni e infermità nei casi e nei modi previsti dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento;

d) si tengono al corrente dell'azione svolta dai direttori di sanità della zona, al fine di proteggere le truppe dalle malattie infettive, ed intervengono di persona, occorrendo, in casi di gravi ed improvvise epidemie, riferendone al Ministero;

e) compiono, di concerto con gli ispettori di mobilitazione, ispezioni atte a giudicare della buona conservazione e della perfetta efficienza dei materiali sanitari di mobilitazione;

f) fanno le proposte atte a promuovere il perfezionamento della cultura tecnico-professionale degli ufficiali medici in servizio, e dànno direttive alle singole direzioni di sanità della propria zona:

1° circa conferenze e conversazioni scientifiche — alle quali, quando sia possibile, interverranno di persona — allo scopo di formarsi un giusto concetto delle qualità tecniche degli ufficiali del Corpo sanitario militare e specialmente dei direttori di ospedale e dei direttori di sanità;

2° circa cicli di conferenze annuali, manovre di servizio sanitario, dimostrazioni di unità sanitarie, ecc., allo scopo di tenere al corrente gli ufficiali medici — sia in servizio, sia in congedo — sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio sanitario in guerra e sul materiale di mobilitazione;

g) redigono rapporti personali, compilano o rivedono note caratteristiche nei casi previsti, e prendono parte, nei modi stabiliti dalla legge, alla compilazione dei documenti di avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario;

h) promuovono e coordinano l'opera dei direttori di sanità della zona per ottenere e conservare il collegamento coi servizi sanitari delle altre forze armate dello Stato, con le affini istituzioni civili e con i centri universitari ed ospitalieri;

i) adempiono a tutti quegli altri incarichi che il Ministero della guerra ritenga di affidar loro.

Art. 4.

In linea di massima le ispezioni sono eseguite una volta all'anno; potranno essere eseguite anche più frequentemente in casi particolari, ma sempre con l'autorizzazione o per ordine del Ministero della guerra.

Art. 5.

I Regi decreti n. 1210 del 6 luglio 1925 e n. 1821 del 14 ottobre 1926 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 122. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 218.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3112.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 116. — SIROVICH.

Regolamento per la esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.

Art. 1.

Nella denunzia al medico provinciale di ogni caso di aborto, che a termini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, numero 1070, devono fare gli esercenti la professione di medico-chirurgo, deve essere indicato:

1° il cognome e nome; l'età; la provenienza e il domicilio della donna;

2° se l'intervento del sanitario denunziante è stato richiesto prima, durante o dopo l'aborto cui si riferisce la denunzia; e l'opera sua, prestata alla donna, al domicilio di questa e, se altrove, in quale località;

3° la data in cui è avvenuto l'aborto;

4° se l'aborto è stato spontaneo o provocato, e completo o incompleto;

5° le cause che, secondo scienza e coscienza, possono avere determinato l'aborto. Nel caso in cui l'interruzione della gravidanza sia stata provocata a scopo medico, nella denunzia devono essere indicati i nomi dei medici-chirurghi che sono convenuti nello stabilirne l'indicazione e quali ne siano stati esattamente i motivi;

6° la natura dell'intervento; nonchè tutte le osservazioni che il medico chirurgo curante e rispettivamente i medici chirurghi consulenti credono di fare per norma del medico provinciale;

7° il cognome e nome e residenza della levatrice, che ha prestata la sua assistenza alla donna, ovvero che è ricorsa all'opera del denunziante, a norma dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Il prefetto fornisce gratuitamente i moduli stampati per la denunzia dei casi di aborto, conformi al tipo stabilito dal Ministro per l'interno.

Art. 2.

All'art. 83 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è sostituito il seguente:

Art. 83. — Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatorî o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio. La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente e vidimata dal podestà.

Per esercizio di istituti di cura, agli effetti del presente articolo, si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Il prefetto, sentito il medico provinciale e previi gli accertamenti del caso da farsi a spese del richiedente, provvede con proprio decreto che sarà notificato all'interessato a mezzo del podestà.

Il decreto di autorizzazione conterrà le indicazioni e prescrizioni opportune caso per caso, e, per gli istituti o case di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero per le case o pensioni per gestanti, l'obbligo di tenere il registro dei parti e quello degli aborti, prescritto dal regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al precedente art. 67.

Art. 3.

All'art. 84 del regolamento generale sanitario, approvato con il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è sostituito il seguente:

Art. 84. — La scelta dell'ubicazione ed i progetti di nuovi ambulatorî o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero di case o pensioni per gestanti, nonchè gli ampliamenti degli esistenti, dovranno, prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del prefetto, sentito, per quanto riguarda l'igiene, il medico provinciale.

Art. 4.

I presidii medici e chirurgici che devono essere sottoposti a registrazione, a norma dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, sono quelli determinati dall'allegato elenco.

Alle eventuali variazioni od aggiunte all'elenco, di cui al precedente comma, provvede con proprio decreto il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 5.

La domanda di registrazione dei presidii medici e chirurgici, agli effetti dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, deve contenere, oltre al cognome, nome e domicilio del richiedente:

1° il nome di vendita dei singoli presidii medici e chirurgici;

2° le indicazioni relative:

a) alla officina o stabilimento nel quale detti presidii sono prodotti:

b) all'uso al quale sono destinati;

c) alle proprietà caratteristiche che ne giustificano l'impiego;

d) al metodo di impiego.

La domanda deve essere corredata da numero tre campioni per ciascuno dei presidii medici e chirurgici del quale viene chiesta la registrazione, e, quando ne sia il caso, da tre esemplari delle etichette e degli stampati che verranno annessi a ciascuno di detti presidii.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di richiedere, oltre alle indicazioni e documenti di cui ai precedenti commi, ogni altro elemento che ritenga utile ai fini dei propri provvedimenti.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, ricevuta la domanda, procede agli accertamenti che, caso per caso, ritiene opportuni, e provvede sentito il Consiglio superiore di sanità.

La registrazione agli effetti dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, è negata:

1° quando i presidii medici e chirurgici vantino o siano ad essi attribuite proprietà anticoncezionali o intese comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione, ovvero proprietà ed effetti che rechino in qualsiasi modo offesa alla morale e al buon costume;

2° quando ai presidii medici e chirurgici siano attribuiti effetti preventivi o terapeutici speciali contro il can-

cro, la tubercolosi, il lupus, l'impotenza, la sordità, le ernie intestinali e quelle altre malattie che verranno determinate con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 7.

Il decreto del Ministero dell'interno, che autorizza il commercio di uno dei presidii medici e chirurgici contemplati nell'allegato elenco, deve contenere:

1° il nome di vendita del presidio medico o chirurgico;

2° la denominazione dell'officina o stabilimento di produzione;

3° il numero di registrazione del presidio medico o chirurgico.

Fanno parte integrante del decreto, in allegati, le etichette e gli stampati illustrativi che potranno accompagnare il presidio medico o chirurgico. Ciascuno di tali allegati dovrà portare il visto del Ministero dell'interno.

Il decreto viene notificato, a mezzo del prefetto, all'interessato e pubblicato, a spese di questo, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

E' vietato l'uso di etichette o stampati illustrativi che non corrispondano a quelli approvati dal Ministero dell'interno col decreto di registrazione.

Nessun annunzio di pubblicità dei presidii medici e chirurgici contemplati dal presente regolamento può essere fatto a mezzo della stampa o recato in qualsiasi modo a conoscenza del pubblico, se non porta il numero di registrazione di cui al n. 3 del precedente articolo e se sia in contrasto con le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 6.

Art. 9.

Per qualsiasi variazione nella composizione o negli accessorii dei presidii medici e chirurgici, già registrati, deve essere presentata al Ministero dell'interno apposita domanda, nella quale sieno specificate le variazioni da apportare. Alla domanda devono essere alligati i campioni e i documenti di cui all'art. 5.

Il Ministero dell'interno provvede sulla domanda in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno può revocare la concessa autorizzazione quando risulti che i presidii medici e chirurgici non corrispondano alle condizioni in base alle quali vennero registrati, ovvero quando siano dimostrati, dall'uso, nocivi.

Il decreto di revoca della registrazione è notificato all'interessato a mezzo del prefetto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno e, dalle singole Prefetture, comunicato agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni.

Qualora concorrano gli estremi per la revoca della registrazione, il Ministero dell'interno ha facoltà, ove a suo giudizio si imponga la urgenza di provvedere, di proibire la vendita al pubblico dei presidii medico-chirurgici e di far procedere al temporaneo sequestro di essi, a norma dell'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Art. 11.

Salvo quanto fosse disposto da speciali convenzioni internazionali, la domanda di registrazione, agli effetti dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, di presidii medici e chirurgici provenienti dall'estero, deve essere presentata al Ministero dell'interno, e redatta e documentata in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 29 del R. decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Salvo quanto fosse disposto da speciali convenzioni internazionali, ai presidii medici e chirurgici esteri si applicano, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel presente regolamento.

I decreti di cui agli articoli 7 e 10, relativi a presidii medici e chirurgici esteri, sono comunicati al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).

Art. 12.

A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato, ad intervalli di almeno sei mesi, un elenco dei presidii medici e chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione e di quelli per i quali è stata negata la registrazione o sia intervenuta la revoca di questa.

Le fabbriche, depositi o rivendite di presidii medici e chirurgici sottoposti alle norme del presente regolamento hanno l'obbligo di tenere un esemplare di detti elenchi e di aggiornarlo entro due mesi dall'avvenuta inserzione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, degli elenchi pubblicati dal Ministero dell'interno a norma del precedente comma.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno ed i prefetti hanno facoltà di disporre in ogni tempo ispezioni delle fabbriche, depositi o rivendite di presidii medici e chirurgici contemplati dal presente regolamento e di far prelevare campioni. Dette ispezioni si effettuano con le modalità e le garanzie determinate dal disposto degli articoli 38 e 39 del R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 14.

La domanda per continuare il commercio dei presidii medici e chirurgici, contemplata dal presente regolamento, deve essere presentata al Ministero dell'interno entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso.

A cura del Ministero dell'interno, entro nove mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, verrà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, l'elenco delle domande presentate a norma del comma precedente.

Art. 15.

Ai contravventori alle disposizioni del presente regolamento si applicano le pene stabilite dall'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Elenco dei presidii medici e chirurgici che devono essere sottoposti a registrazione a norma dell'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

1. — Pessarii.

2. — Irrigatori, doccie, siringhe, insufflatori vaginali; canule vaginali.

3. — Disinfettanti e sostanze poste in commercio come « battericide » o « germicide ».

4. — Apparecchi di contenzione di ernie intestinali, o di organi addominali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 219.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1928, n. 3111.

Modificazione dello statuto del Consorzio jonico-salentino per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Taranto-Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 dicembre 1925, n. 2579, col quale fu approvato lo statuto del Consorzio costituito fra i comuni di Taranto, Nardò, Gallipoli, Sava, Lizzano, S. Giorgio, San Marzano di S. Giuseppe, Avetrana, Fragagnano, Faggiano, Carosino, Monteparano, Manduria, Pulsano e Leporano per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Taranto-Gallipoli;

Vista la deliberazione in data 23 marzo 1927, con la quale i rappresentanti dei Comuni interessati hanno deliberato di modificare l'art. 3 dello statuto predetto;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma restando la riserva di cui all'art. 2 del R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2579, l'art. 3 dello statuto del Consorzio jonico-salentino per la ferrovia Taranto-Gallipoli, approvato col decreto stesso, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Scopo del Consorzio è di ottenere la costruzione e l'esercizio della ferrovia Taranto-Gallipoli.

« Potrà del pari il Consorzio assumere la costruzione e l'esercizio di altri tronchi, purchè questi servano ad integrare la Taranto-Gallipoli, ad accrescerne l'importanza ed a renderne più attivo l'esercizio.

« Ogni nuova richiesta di costruzione e di esercizio è di esclusiva competenza dell'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 220.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3157.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Portesi Battista », in Ciliverghe.

N. 3157. R. decreto 20 dicembre 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Portesi Battista », in Ciliverghe, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1929 - *Anno VII*

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1929.

Distribuzione dei candidati agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo e di medico veterinario, fra le varie sedi di esame.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2909;

Visti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172; 27 ottobre 1927, n. 2135, sull'ordinamento dell'istruzione superiore agraria, industriale e commerciale; ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, che approva il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2482, che apporta alcune modificazioni al citato regolamento degli esami di Stato;

Viste le ordinanze Ministeriali del 2 novembre e 12 dicembre 1928, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 263 e 290 del 12 novembre e del 14 dicembre 1928, relative alla sessione per l'anno 1928 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di medico veterinario e di perito forestale;

Visti gli elenchi nominativi dei candidati agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni su mentovate;

Considerato che alla sede di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo di Portici si è presentato un solo candidato;

Considerato che alla sede di esame per l'abilitazione alla professione di medico veterinario di Pisa si è presentato un numero di candidati di gran lunga superiore a quello dell'altra sua sede;

Ordina:

Art. 1.

I candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo sosterranno gli esami medesimi presso le sedi di esame in cui hanno presentato domanda per sostenere detti esami, ad eccezione del candidato presentatosi presso la sede del Regio istituto superiore agrario di Portici che viene destinato alla sede del Regio istituto superiore agrario di Bologna.

Pertanto il Regio istituto superiore agrario di Portici non sarà più, per la sessione attuale, sede di esame.

Il direttore del Regio istituto superiore agrario di Portici provvederà a trasmettere subito all'Istituto superiore agrario di Bologna, la domanda del detto candidato, colà trasferito.

Art. 2.

Tutti i candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario, che provengono dal Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli e che hanno presentato domanda per sostenere detti esami presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa, dovranno sostenere gli esami medesimi presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Il direttore del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa provvederà a trasmettere subito all'Istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna le domande dei candidati, colà trasferiti.

Art. 3.

Con successiva ordinanza saranno stabiliti i giorni in cui avranno inizio gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di medico veterinario e di perito forestale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(121)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1928.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Stigliano in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto delle imposte ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Stigliano, in provincia di Matera;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1929 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Stigliano (provincia di Matera) e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(93)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.

Riconoscimento dell'Ente « Cassa di beneficenza ed assistenza fascista » della provincia di Modena ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 31 ottobre 1928-VII, con la quale il segretario della Federazione fascista per la provincia di Modena, nella qualità di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente « Cassa di beneficenza ed assistenza fascista » di quella Provincia, chiede che la Cassa stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta all'Ente « Cassa di beneficenza ed assistenza fascista » della provincia di Modena la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Cassa predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(87)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1929.

Autorizzazione all'Istituto di San Paolo in Torino (Azienda del Monte di pietà) ad aprire una agenzia di città.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto di San Paolo (Azienda del Monte di pietà) in Torino è autorizzato ad aprire una propria agenzia nel rione della città denominato di « Porta Susa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(94)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1929.
Proroga del termine assegnato alla Commissione incaricata della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 giugno 1928-VII, con il quale veniva prorogata fino al 30 novembre dello stesso anno il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, alla Commissione incaricata, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto chirurgico ortopedico e sanatorio del « Giornale d'Italia » in Ariccia;
Vista la proposta del prefetto di Roma;
Ritenuta la necessità di accordare alla Commissione una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato alla predetta Commissione per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 1° aprile 1929.
Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(88)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del concorso per un libro educativo da intitolarsi « L'Italiano di Mussolini ».

Con decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1929-VII i termini indicati dal 3° comma dell'articolo 3 del decreto 12 ottobre 1927, col quale era stato bandito tra i cittadini italiani residenti in Italia e all'estero un concorso per un libro educativo da intitolarsi: « L'Italiano di Mussolini » sono prorogati di tre mesi, ossia a tutto il 20 aprile p. v.

(101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra fotografica del paesaggio in Milano.

Con decreto 2 dicembre 1928-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1928 al registro n. 13 Finanze, foglio n. 289, la Delegazione lombarda della Federazione italiana dell'escursionismo è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra fotografica del paesaggio indetta a Milano.

(97)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale « Acqua della Mensa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 20 novembre 1928-VII, n. 131, il signor Vincenzo Piro fu Michele è autorizzato a mettere in libera vendita, ad uso bevanda, sotto il nome di « Acqua della Mensa » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Spezzano Albanese (Cosenza) e di cui il signor Piro è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie della forma e dimensioni comunemente usate per le acque minerali, chiuse con tappo di sughero. Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 200x114 stampate su carta bianca. L'etichetta è divisa, nel senso della lunghezza, in tre spazi con inquadratura e linee rette nere e fondo celeste. I due spazi laterali (mm. 90x50 ciascuno) contengono: quello di sinistra i risultati dell'analisi fisico-chimica, quello di destra le indicazioni curative dell'acqua, la dose di essa ed i risultati dell'analisi batteriologica.

Nello spazio mediano è inserito un quadrato di mm. 81 di lato, a fondo rosso, comprendente un disco (diametro 78 1/2) celeste con linea marginale nera sul quale è scritto a caratteri rossi « Acqua della Mensa » (su tre righe) e, sotto, a caratteri neri, « Digestiva ». Al disotto del quadrato sono riportati, con caratteri neri, su fondo bianco, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Sul bordo bianco superiore dell'etichetta sono inserite su due righe le parole « Sorgenti minerali di Spezano Albanese (provincia di Cosenza) », a caratteri rossi, « Clorurate - Alcaline - Ferruginose - Bromo-iodurate - Litiache » a caratteri neri; il tutto conforme all'esemplare allegato ».

(82)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 12.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.725
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.704	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.67	Norvegia	5.10
Spagna	311.97	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.543	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.67		
Romania	11.50	Rendita 3.50 %	70.70
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	81.125
Dollaro Canadese	19.04	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.475
Oro	368.48		

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	525711 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Torre Angela, Jolanda, Carlotta e Giacomina di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Taggia (Porto Maurizio) . . . . L. per l'usufrutto: Torre Giuseppe fu Filippo, domic. a Taggia (Porto Maurizio).	73.50
»	254957	Parrocchia di Orsigliadi frazione di Rombiolo (Catanzaro) . . L.	56 —
»	732351	Parrocchia della SS. Annunziata in Orsigliadi frazione di Rombiolo (Catanzaro) . . . . L.	696.50
»	746784	Intestata come la precedente . . . . L.	3.50
3.50 % (1902)	11195	Intestata come la precedente . . . . L.	3.50
Cons. 5 %	234212	Intestata come la precedente . . . . L.	10 —
»	420814	Intestata come la precedente . . . . L.	25 —
»	441301	Intestata come la precedente . . . . L.	175 —
Cons. 5 % vecchio	1131353 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cella Giuseppe ed Angelo di Virgilio, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Milano e nascituri da Teresa Regondi, moglie di detto Virgilio Cella . . . . . . L. per l'usufrutto: Regondi Teresa fu Angelo, moglie di Virgilio Cella, domic. a Milano.	415 —
Cons. 5 %	433688	Arciconfraternita del Purgatorio in Castrogiovanni (Caltanissetta). L.	100 —
3.50 %	750655	Previdoli Ferdinando fu Giuseppe Antonio, domic. in Domodossola (Novara) . . . . L.	175 —
Cons. 5 %	29898	Intestata come la precedente . . . . L.	260 —
»	29899	Intestata come la precedente . . . . L.	250 —
»	52757	Intestata come la precedente . . . . L.	50 —
»	414516	Poidomani Raffaele di Federico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Modica (Siracusa) . . . . L.	900 —
»	257096	Faga Alfredo-Michele fu Aristide, minore sotto la p. p. della madre Pittini Maria-Giuseppa, ved. di Faga Aristide, domic. a Torino. L.	40 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	257097	Faga Eugenio-Giancarlo fu Aristide, minore, ecc., come la precedente . . . . L.	40 —
»	257098	Faga Mario-Giacomo fu Aristide, minore, ecc., come la precedente. L.	40 —
3.50 %	205389	Venturini Silvio fu Francesco, domic. in Pontremoli (Massa) - vincolata . . . . L.	140 —
»	153578	Fabbriceria Parrocchiale della Chiesa madre di S. Pietro in Modica (Siracusa) . . . . L.	896 —
»	680309	Greco Cesarina fu Domenico, minore, sotto la p. p. della madre Pompili Emilia di Tobia, ved. Greco, domic. in Cretone frazione del comune di Palombara Sabina (Roma) . . . . L.	10.50
3 %	21213 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Caggegi Rosa di Giovanni Battista, moglie di Ernesto Aldanese, domic. a Napoli - vincolata . . . L. per l'usufrutto: Caggegi Concetta di Gio. Batta.	72 —
3.50 %	796192	Cattaneo Battista fu Marco, domic. a Milano. . . . . L.	350 —

Roma, 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(61)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.